

DIPARTIMENTO BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.P.Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;

VISTO il D.P.R.S.n.1707 del 22/04/2020 di proroga al 31 Maggio c.a. del conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;

VISTO il D.D.G. n. 1282 del 10/05/2020 art.5, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art.167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42:

VISTA la L.R. n.10 del 12/05/2020, pubblicata sulla G.U.R.S. n.28 del 14/05/2020;

VISTA la Deliberazione n. 172 con cui la giunta Regionale Siciliana in data 14/05/2020 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale per il triennio 2020/2022.

VISTO il D.D.S. n. 1154 del 21/03/2019, vistato n. 683, cap. 1987, in data 04/04/2019 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con il quale è stato comminato nei confronti della ditta XXXX C.F.: XXXX ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., il pagamento della sanzione pecuniaria di € 13.281,72 in base alla perizia n. 9320 del 05/10/2018, per i lavori eseguiti abusivamente nel comune di XXXX fg. XX, p.llaXXX sub XX, consistenti nella realizzazione di opere senza il preventivo parere della Soprintendenza e notificato con prot. n. 23987 del 13/05/2019;

CONSIDERATO che la Soprintendenza, a seguito di contestazione avanzata dalla Ditta XXXX tramite il suo Avvocato, ha provveduto al riesame dell'istruttoria del provvedimento, riscontrando che la richiesta della Ditta è fondata, disponendo con nota n. **12394** del **11/11/2019** l'annullamento del decreto n. 1154 del 21/03/2019 e ribadendo la Ditta non dovrà effettuare alcun versamento.

PRESO ATTO che la Ditta XXXX, non dovrà effettuare alcun versamento perché non dovuto;

CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere ritirare i propri atti che risultino viziati, e di dovere, nel caso di specie, provvedere all'annullamento del citato D.D.S. n. 1154 del 21/03/2019 adottato nei confronti la Ditta **XXXX**

CONSIDERATO che sussiste l'interesse attuale ad annullare l'atto viziato per ragioni di corretto andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione

DECRETA

- Art. 1) Per la motivazione su esposta, è revocato il D.D.S. n. 1154 del 21/03/2019, vistato n. 683, cap. 1987, in data 04/04/2019 dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con il quale è stata comminata la sanzione pecuniaria di \in 13.281,72 con notifica provvedimento n. 23987 del 13/05/2019 a nome XXXX
- Art. 2) Col presente decreto è ridotto l'importo di € 13.281,72 sul cap. 1987, capo 14 dell'esercizio finanziario 2019.
- **Art. 3)** Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

Palermo, 20-05-2020